

SENTENZA  
n° 611/2016

PUBBLICATA

il 22 AGO. 2016

A° 41/13  
RG.

CRON. 3280



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Stefano Brusati	Presidente
Dott. Carla Ponterio	Consigliere
Dott. Carlo Coco	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 41 / 2013 R.g.l.,  
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 292 / 14.3 - 20.7.2012,  
avente ad oggetto: risarcimento danni da malattia professionale,  
posta in decisione all'udienza collegiale del 7.6.2016,  
sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte,

**promossa da:**

~~Ente Ferroviaria Italiana S.p.a.~~, in persona del l.r.p.t.,  
rappresentata e difesa dagli ~~Avv. Barbara Pessi e Claudio Di Dio~~ e presso  
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna

- appellante / appellato incidentale

**contro:**

~~Lara Tugnoli e Simona Ratti~~, in proprio quali eredi di ~~Industria Ratta~~,  
rappresentate e difese dall'~~Avv. Massimo Maggi~~ e presso il medesimo  
elettivamente domiciliata in Bologna

- appellato / appellante incidentale

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Carlo Coco,  
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti,  
esaminati gli atti e i documenti di causa,

**Rilevato in fatto e ritenuto in diritto**

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento delle domande risarcitorie proposte iure proprio e iure hereditatis da ~~Luca Tognoli~~ ~~Simona Ratta~~, moglie e figlia di ~~Umberto Ratta~~, deceduto in data 3.4.2009 per mesotelioma pleurico contratto in qualità di addetto alla verniciatura presso l'Officina Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato, ha condannato Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. al pagamento della somma di euro 555'009,00 pro capite (di cui euro 300'000,00 pro capite a titolo di danno iure proprio) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 13 ottobre 2009 ed oltre le spese processuali.

Col proposto appello Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. insta, con un primo motivo, in via principale, per l'integrale riforma della sentenza che non avrebbe tenuto conto del più ridotto periodo di esposizione all'amianto del ~~Ratta~~ (peraltro indiretta, ambientale, stanti le mansioni di verniciatore svolte) di due anni e non tre (dall'assunzione in data 20.2.1980 all'inizio del 1982, quando le operazioni di decoibentazione delle carrozze ferroviarie cominciarono ad essere svolte in locali separati e depressurizzati (ambienti di tipo "A"), con dotazione degli addetti di mascherina, tuta monouso e doccia finale) e non avrebbe spiegato quali misure di protezione avrebbero potuto essere in concreto adottate in tale biennio, considerato altresì il rischio connesso all'inalazione anche di una sola fibra ultrafine di amianto; insta, con un secondo motivo, in via subordinata, per la rideterminazione del danno non patrimoniale riconosciuto iure hereditatis, in quanto liquidato senza detrazione dello (incontestato) indennizzo di euro 24'000,00 corrisposto a titolo di danno biologico dall'I.N.A.I.L. e, soprattutto, senza tener conto che l'evento morte era diretta conseguenza della patologia insorta e quindi detto pregiudizio non era frazionabile (come avvenuto con la mera recezione in sentenza dei criteri di computo proposti dalle ricorrenti) in un danno da invalidità permanente istantaneamente insorto con la malattia ed in un danno da invalidità temporanea per il periodo intercorrente fra l'insorgenza della malattia e la morte del lavoratore.

Ritualmente costituite, le eredi di ~~Umberto Ratta~~ instano per la conferma dell'appellata sentenza, ampiamente controdeducendo ai due motivi di gravame avanzati ex adverso, e propongono (pleonastico) appello incidentale (condizionato all'accoglimento della seconda avversaria censura) per la riqualificazione delle voci risarcitorie liquidate, anche sub specie di riconoscimento aggiuntivo / alternativo delle componenti "catastrofale" e "tanatologica" del danno subito dal Ratta (categorie, queste

ultime, rispettivamente evocate in memoria difensiva ed in memoria autorizzata depositata in corso di causa a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 1361 / 2014) fino a concorrenza del complessivo importo già determinato in prime cure.

All'udienza del 6.5.2014, [REDACTED] ha depositato la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. con riguardo alle imputazioni penali mosse ai dirigenti delle FF.SS. in relazione alla morte di [REDACTED] e, concesso termine alle parti per note illustrative, entrambe hanno prodotto, in allegato alle rispettive memorie, il decreto di archiviazione emesso in data 7.7.2014 dal G.I.P. di Bologna e documentazione connessa ai fatti esaminati in sede penale.

La summenzionata evocazione da parte appellata, in memoria difensiva e successiva autorizzata, dei danni "terminale", "catastrofale" o "tanatologico" non integra domanda nuova, trattandosi - nella dimostrata consapevolezza del principio fissato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, recentemente ribadito in sent. n. 15350 / 2015) dell'unicità del danno non patrimoniale da lesione della salute, in quanto categoria ampia ed omnicomprensiva, e della sua infrazionabilità se non a livello descrittivo delle componenti concorrenti in sede liquidativa al ristoro di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima - di mera alternativa configurazione del diritto azionato fin dal primo grado per "il risarcimento di ogni danno di natura non patrimoniale, a qualunque titolo descritto (esistenziale, biologico, psichico e morale) subito dal defunto signor [REDACTED] e trasmesso jure hereditatis".

Non altrettanto è a dirsi con riguardo alla nuova prospettazione e richiesta (avanzate da [REDACTED] soltanto con le note autorizzate in data 16.1.2015) che, muovendo dal rilievo del G.I.P. in ordine alla possibile esposizione all'amianto del [REDACTED] anche nel periodo precedente all'assunzione presso le Ferrovie dello Stato nel corso del servizio prestato nella Marina Militare, assume essere sopravvenuti "elementi che, in quanto negazione di quelli sui quali il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione, sono potenzialmente idonei a condurre ad una diversa valutazione dei fatti di causa" e in conseguenza chiede in via istruttoria disporsi il rinnovo della consulenza tecnica svolta in primo grado "al fine di verificare l'efficienza causale al fine dello sviluppo della patologia contratta dal sig. [REDACTED] del periodo in cui ha svolto servizio sulle navi da guerra della Marina Militare". Invero, l'arruolamento del [REDACTED] nella Marina Militare e il suo imbarco sulla nave scuola Vespucci e sul cacciatorpediniere "Impetuoso" nel periodo 1958 / 1964, per quanto d'ipotetica rilevanza ai fini dell'individuazione di

una causalità / concausalità nella contrazione della malattia, non è circostanza pervenuta alla conoscenza di R.F.I. con l'archiviazione delle imputazioni penali, constando dall'anamnesi lavorativa del Ratta contenuta nella relazione della c.t.u. svolta in primo grado, e in tale grado di giudizio non è stata oggetto di alcuna deduzione od inferenza: ne discende l'inammissibilità del nuovo e diverso tema d'indagine del tutto tardivamente introdotto.

Ma detta prospettazione (espressa in forma peraltro assolutamente esplorativa, affidata com'è a una semplice richiesta di rinnovazione della c.t.u.) è altresì irrilevante atteso che comunque si lega ad una serie di argomentazioni sviluppate col primo motivo d'appello – l'esposizione ambientale e non diretta all'amianto e per un più ridotto periodo temporale biennale – che non scalfiscono le risultanze, univoche, delle deposizioni dei testi assunti e, soprattutto, dell'indagine peritale con il riconosciuto nesso di causalità fra il servizio prestato dal [redacted] presso le O.G.R. e l'insorgenza della neoplasia, risultando fra l'altro incomprensibile la discussione circa la compatibilità temporale dell'una e / o dell'altra fonte di esposizione all'amianto laddove entrambe sono comprese nel range temporale di latenza della malattia scientificamente riconosciuto. E nel medesimo senso dell'irrelevanza depone la corretta interpretazione della motivazione del decreto d'archiviazione del G.I.P. di Bologna fornita dalle appellate nella memoria illustrativa in data 8.1.2015: il Giudice penale ha tutt'altro che escluso la responsabilità delle FF.SS. limitandosi ad evidenziare il dubbio causale, di diversa rilevanza in sede penale, e, soprattutto, l'esimente soggettiva riguardante un imputato (già altro deceduto).

Ancor più, va rilevato che in realtà non è il fatto in sé dell'esposizione del [redacted] all'inalazione di fibre d'amianto presso l'O.G.R. e il nesso di causalità fra il lavoro svolto dal [redacted] e il mesotelioma pleurico contratto ad essere oggetto della contestazione di R.F.I., atteso che su dette conclusioni cui era pervenuto il C.t.u. nominato in primo grado, Prof. [redacted], aveva espressamente convenuto il C.t.p. di parte resistente, Prof. [redacted].

La cognizione relativa al primo motivo d'appello di R.F.I. effettivamente devoluta al giudizio di questa Corte concerne dunque l'imputabilità giuridica del fatto generatore del danno (ultima parte del sopra sintetizzato motivo) vale a dire la prevedibilità ed evitabilità dell'evento rapportate all'epoca in cui ebbe luogo l'esposizione all'amianto.

Nel caso di specie è semplice rispondere all'eccezione rilevando che certamente già nel 1979, e quindi prima dell'assunzione del [redacted], le FF.SS. erano perfettamente edotte della pericolosità dei materiali e delle

lavorazioni (v. conferenza tenuta in data 30.8.1979, citata nella richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento penale prodotta da [REDACTED] all'udienza del 6.5.2014) e che in conseguenza ma soltanto a partire dal 1982 furono adottate adeguate contromisure, con la decoibentazione delle carrozze operata in ambienti di tipo "A" e la fornitura di d.p.i., senza peraltro procedere alla necessaria approfondita bonifica dei locali.

Più in generale questa Corte aderisce all'indirizzo interpretativo espresso in subiecta materia – richiamando una fattispecie, fra l'altro, sostanzialmente identica anche per i soggetti coinvolti ([REDACTED]) e caratterizzata dalla maggiore risalenza nel tempo dell'esposizione del lavoratore all'amianto – dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che, nella sentenza n. 18626 / 2013, ha puntualizzato che "Devesi al riguardo rilevare che, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8.2012 n. 13956 nonché Cass. 8.10.2012 n. 17092), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645). In particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v. Cass. 14-1-2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975 / 1995) questa Corte ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte

quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2-2008 n. 2491 e Cass. 11-7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6-2005 n. 14010). Infatti si è rimarcato che 'la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943 n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169, ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di

concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro' soggiungendo che 'le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione', cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione".

Va comunque osservato che, a fronte della chiara individuazione, quanto meno dal 1965 (pubblicazione degli atti della Conferenza della New York Academy of Sciences sugli effetti dell'asbesto), dell'esistenza di una correlazione fra inalazione di polveri d'amianto e mesotelioma, quindici anni dopo le Ferrovie dello Stato non avevano ancora predisposto alcuna concreta misura al fine di impedire, in sostanza, la dispersione delle polveri di amianto nel corso delle lavorazioni e la diffusione delle stesse nello stabilimento: ciò che era già allora esigibile – tanto più che FF.SS. non era una piccola impresa, ma una grande realtà aziendale che disponeva di un proprio Servizio sanitario interno diffuso su tutto il territorio nazionale, assistito da competenze scientifiche di elevata capacità, deputato, in primo

luogo, ad assicurare e garantire la salute del personale – e che avrebbe garantito, sul piano tecnico, una netta elevazione della soglia del rischio cui erano esposte le maestranze, nel senso della riduzione, possibile e doverosa, dei livelli di esposizione.

Quanto precede smentisce anche la predicata rilevanza della dose-indipendenza dell'amianto ad innescare il mesotelioma che va esaminata esclusivamente alla luce dei parametri di prevedibilità ed evitabilità dell'evento in cui si concretizza l'addebito di colpa. Invero, ove sussistano seri elementi per inferire la pericolosità dell'inalazione di polveri e della lavorazione dell'asbesto – ed in tal senso depongono certamente le anche risalenti normative sopra menzionate – dovere dell'imprenditore è porre in essere tutte le precauzioni già note e disponibili, consone al contesto, purché idonee a ridurre l'area dei rischi, e, soprattutto, operare attivamente per l'aggiornamento delle proprie conoscenze, senza attendere la tempistica, ovviamente dilatata, del transito dalla scienza alla tecnica applicata delle acquisizioni in materia di pericolosità di materiali e lavorazioni: questo è appunto il senso dei consolidati indirizzi interpretativi della Corte di cassazioni richiamati e qui integralmente condivisi.

Infondato, dunque, il primo motivo di gravame, va viceversa colmato il deficit motivazionale dell'appellata sentenza che, in ordine al danno risarcibile, si è limitata a richiamare il conteggio, e quindi implicitamente i criteri di calcolo (compreso quello – errato – che riconosce un'invalidità permanente obliterando l'evento morte consecutivo all'insorgenza della patologia), proposti dalle ricorrenti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 19.10.2011: quanto precede nei limiti del devoluto, che attiene alla sola componente del danno iure hereditatis, atteso che non è contestata la liquidazione a favore delle eredi della somma di euro 300'000,00 pro capite riconosciuta iure proprio, e non sono contestate le risultanze della consulenza tecnica medico-legale circa effetti e decorso della malattia né i parametri liquidativi adottati sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Va premesso che la difesa delle appellate sul punto ha prodotto un'ampia rassegna dei criteri equitativi di liquidazione adottati in concreto in giurisprudenza per consimili fattispecie in funzione della gravità e coesistenza dei pregiudizi biologico e morale risentiti dalla vittima, indotta alla morte in piena consapevolezza e breve volgere dall'insorgenza della patologia neoplastica, e, sempre a supporto del quantum comunque liquidato iure hereditatis, ha richiamato l'elaborazione del danno tanatologico operata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1361 / 2014.

La Cassazione, a Sezioni unite, con la (già citata) sentenza n. 15350 / 2015, ha provveduto, con ampia e convincente motivazione (cui si rinvia) al definitivo ripudio della teorica della risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, con l'affermazione del principio secondo cui gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento "iure successionis" del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico "vita" un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile, attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile, e quindi danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite conseguenti alla lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato.

Ne discende la conferma del precedente, già consolidato, indirizzo giurisprudenziale in base al quale se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno non patrimoniale risarcibile è quello correlato all'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente (v. Cass. sent. n. 3549 / 2004 e 1072 / 2011) e dunque la correttezza del motivo d'appello di [REDACTED] che censura l'applicazione nella fattispecie delle tabelle del Tribunale di Milano relative al risarcimento del danno permanente, basato sul dato statistico rappresentato dall'aspettativa di vita media. Assume condivisibilmente l'appellante che "tale criterio di quantificazione era erroneo in quanto il sig. [REDACTED] era deceduto ad una età antecedente (nella specie 68 anni) a quella utilizzata come dato medio per la quantificazione del danno biologico permanente e tale fatto sopravvenuto doveva influire nella stima e nella quantificazione del danno biologico, dato che il sistema del risarcimento per capitalizzazione presuppone l'incertezza sulla durata della vita del danneggiato alla quale si pone rimedio ricorrendo a criteri statistici desunti da tabelle elaborate, proprio tenendo conto della sopravvivenza media. Tutto questo significa che quando il danneggiato muore, la durata della sua vita diventa un dato certo e non desumibile mediante riferimento a dati statistici, sicché è da questo dato certo che occorre partire per il calcolo del pregiudizio indennizzabile e ciò comporta che la quantificazione dei danni che gli eredi possono richiedere iure successionis, va effettuata avendo quale riferimento la durata effettiva della vita del danneggiato e la durata della sua invalidità fino al suo decesso, e non alla probabile sopravvivenza".

In applicazione dei premessi principi e confermando il criterio liquidativo su basi equitative già adottato da questa Corte, ed avallato dalla giurisprudenza della Cassazione, si procede come in appresso alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da ~~Liberto Ratta~~.

Va innanzitutto rilevato che il danno biologico subito dal *de cuius* va considerato del 100 % ed invariabile fin dal momento della diagnosi, nel marzo 2008, della patologia letale, non rilevando a tal fine il grado d'inabilità temporanea accertato dal C.t.u. (del 90 % per i primi sei mesi e del 80 % per i seguenti sei mesi) in ragione dei soli riflessi funzionali e non alla valutazione della natura della malattia, come dovuto e previsto dalle Tabella annessa al D.M. 5.2.1992 ("Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti") che al cod. 9325 quantifica nel 100 % l'invalidità connessa a "neoplasie a prognosi infausta", come nella fattispecie.

Va poi considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato la risarcibilità di un onnicomprensivo danno non patrimoniale (in cui vanno ricomprese tutte le coesistenti componenti biologiche, morali, esistenziali, relazionali, ecc.) ed ha indicato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ormai assurte a "diritto vivente" ed adottate anche dalla giurisprudenza felsinea, un parametro di sicura attendibilità per la liquidazione personalizzata del danno, peraltro incontestato fra le parti.

Procedendo alla liquidazione sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2009 secondo i criteri e parametri sopra indicati si ha che: 1) il danno non patrimoniale da i.p. spettante a ~~Liberto Ratta~~ (di anni 67), maggiorato del 50 % in coerenza col carattere letale della patologia e l'elevatissimo grado di sofferenza indotto, ascende ad euro 1'107'574,32; 2) la sopravvivenza per un anno nel periodo 2008 / 2009 corrispose a circa un decimo della sua aspettativa di vita all'epoca (78,1 anni per gli individui di sesso maschile secondo i dati ISTAT del 2005); 3) quindi il danno a tale titolo riconoscibile ammonta ad euro 110'757,00; 4) a tale danno va aggiunto quello temporaneo, valorizzato in base alla personalizzazione in € 136 / die, per la durata di 182 giorni d'inabilità al 90 % (€ 22'032,00) e per la durata di 182 giorni d'inabilità al 80 % (19'584,00), da liquidarsi quindi in complessivi € 41'616,00; 5) dai predetti importi (€ 110'757,00 + € 41'616,00) va detratto l'indennizzo corrisposto dall'INAIL di euro 24'000,00.

Sulla base dell'esposto calcolo, riferito all'epoca del fatto, l'importo da riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale pro capite a favore delle eredi di ~~Liberto Ratta~~ ascende ad euro 64'186,50 ed in termini, fermi gli

incontestati importi liquidati a titolo di danno iure proprio, va parzialmente riformata la sentenza di primo grado.

La rideterminazione del danno risarcibile giustifica la compensazione fra le parti in ragione di un quinto delle spese del doppio grado del giudizio, spese che nel restante, giusta parametri di valore ex D.M. n. 55 / 2014, sono liquidate come in dispositivo a carico di R.F.I. S.p.a.

**P. Q. M.**

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

in parziale riforma dell'appellata sentenza,

condanna la società convenuta a corrispondere a ciascuna delle ricorrenti la somma di euro 364'186,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 13 ottobre 2009;

respinge nel restante l'appello principale e l'appello incidentale;

compensa in ragione di un quinto le spese legali, che pone nel restante a carico di ~~R.F.I. S.p.a.~~ ed a favore delle ricorrenti, e per esse del procuratore antistatario, e in tale ridotta misura liquida, per compensi, in euro 14'400,00 per il primo grado ed in euro 10'000,00 per il presente grado d'appello, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, il 7.6.2016

Il Consigliere est.

*Dott. Carlo Coco*




Il Presidente


*Dott. Stefano BRUSATI*



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dott.ssa Marisa Bossalini*



(Minuta depositata il 26.7.2016)



*Dott.ssa Marisa Bossalini*

